



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CREDITO DI IMPOSTA DI ARMATORI DI NAVI IN NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 2,
Sentenza del 24.11.2025 dep. il 17/3/2026, n. 904/2026

Composizione

Pres. Epicoco - Est. Di Modugno

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

Credito d'imposta - Art. 4, comma 1, del d.l. n. 457/1997 - Armatore -
Presupposto - Iscrizione della nave nel registro navale internazionale -
Sufficienza.

Massima

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 1,
del d.l. n. 457/1997, conv. in l. n. 30/1998, in favore degli armatori in misura
corrispondente alle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti al
personale impiegato a bordo di navi in navigazione commerciale, l'unico
requisito richiesto è costituito l'iscrizione della nave di imbarco del personale
nel registro navale internazionale, non occorrendo invece la residenza o una
stabile organizzazione nel territorio italiano dell'utilizzatore della nave.

Rif. normativi

Art. 4, comma 1, del d.l. n. 457/1997
l. n. 30/1998

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2026

Red. RAFFAELE ROSSI...